



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 5 - CACCIA E PESCA – FEAMPA, CONTROLLI PROGRAMMA
COMUNITARIO 2023/2027**

Assunto il 21/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1190

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10918 DEL 25/07/2025

Oggetto: MISURE FITOSANITARIE IL CONTENIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE DEL
FITOFAGO "ALEUROCANTHUS SPINIFERUS" (QUAINTANCE)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e s.m.i., recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 23/06/2023 recante “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il decreto n. 15768 dell’11/11/2024 avente ad oggetto “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Adempimenti di cui alla D.G.R. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione”
- la deliberazione di Giunta Regionale n.168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.35 del 24/04/2025, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione”;
- il decreto n. 15278 del 29/10/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Palmisani l’incarico di Dirigente del Settore 5;
- la deliberazione di G.R. n. 1 del 12 gennaio 2023 avente ad oggetto: “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n.42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;

PREMESSO CHE:

- il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 ha stabilito le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modificando regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 ha stabilito le norme relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019, ha integrato il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilito l’elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 ha stabilito condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, abrogato il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e indicato l’organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nell’Unione;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 ha stabilito le misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ha, tra l'altro, stabilito quelle che sono le attività di protezione delle piante volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante e che i Servizi Fitosanitari Regionali rappresentano le autorità deputate per l'attuazione, sui territori di competenza, delle attività di protezione delle piante;

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 1128 del 31-01-2024, con il quale sono state predisposte le prime misure fitosanitarie, relativa al primo ritrovamento del parassita *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune Benestare (RC) **Allegato 1**;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2024 il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) ha svolto un'intensa attività di monitoraggio e controllo sul territorio regionale, da cui è emerso che le infestazioni di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) si sono estese ulteriormente, interessando successive aree del territorio Regionale;
- nel corso delle attività di indagine fitosanitaria, nel 2024 è stata rilevata la presenza di *A. spiniferus* nei territori comunali di Gioia Tauro (RC) **Allegato 2**, Gizzeria (CZ) **Allegato 3**, (RC); Rende (CS) **Allegato 4** e Corigliano Rossano (CS) area urbana di Corigliano **Allegato 5**;
- la distribuzione di *A. spiniferus*, nelle predette aree, consente allo stato attuale solo misure di contenimento;

RITENUTO DI:

- approvare la cartografia riportata negli **Allegati da 1 a 6** al presente decreto nella quale sono riportati:
 - in arancio, la zona infestata ricadente nei territori comunali di Benestare, Bovalino, Gioia Tauro, Rizziconi, Gizzeria, Rende e Corigliano Rossano – Area Urbana di Corigliano dove è stata accertata la presenza di *A. spiniferus*;
 - in celeste, i territori della zona cuscinetto, ovvero quella zona indenne attigua a quella infestata, nella quale deve essere rafforzato il monitoraggio;
 - in bianco, il territorio nel quale, a seguito del monitoraggio, non sono state individuate piante infette;
- approvare l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree demarcate, **Allegato 7** del presente decreto, distinti in "comuni ricadenti in area infestata" e "comuni ricadenti in area cuscinetto";
- adottare tutte le misure atte a contenere la diffusione dell'aleurodide *A. spiniferus* e prevenirne la diffusione in nuovi areali, secondo il "Piano d'azione", **Allegato 8** al presente decreto;
- precisare che gli allegati sopra citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di individuare quale Responsabile del Procedimento di che trattasi il Dott. Mario Saverio Orlando, funzionario Ispettore Fitosanitario del Settore;

ATTESTATA:

- l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il Dirigente firmatari del presente provvedimento, ai sensi della normativa sulla prevenzione della

corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L.N.190/2012eD.Lgs.33/2013), art.53 del D.Lgs.165/2001, dell'art.6bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.357 del 21 luglio 2023;

- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile medesimo

DECRETA

DI APPROVARE la cartografia riportata negli **Allegati da 1 a 6** al presente decreto nella quale sono riportati:

- in arancio, la zona infestata ricadente nei territori comunali di Benestare, Bovalino, Gioia Tauro, Rizziconi, Gizzeria, Rende e Corigliano Rossano – Area Urbana di Corigliano dove è stata accertata la presenza di *A. spiniferus*;
- in celeste, i territori della zona cuscinetto, ovvero della zona indenne nella quale deve essere rafforzato il monitoraggio;
- in bianco, il territorio nel quale, a seguito del monitoraggio, non sono state individuate piante infette;

DI APPROVARE l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree demarcate, **Allegato 7** del presente decreto, distinti in “comuni ricadenti in area infestata” e “comuni ricadenti in area cuscinetto”.

DI ADOTTARE tutte le misure atte a contenere la diffusione dell'aleurodide *A. spiniferus* e prevenirne la diffusione in nuovi areali, secondo il “Piano d'azione”, **Allegato 8** al presente decreto.

DI PRECISARE che gli allegati dal n° 1 al n° 8 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di che trattasi il Dott. Mario Saverio Orlando, funzionario Ispettore Fitosanitario del Settore.

DI TRASMETTERE il presente Decreto al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

DI PROVVEDERE:

- alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- alla pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

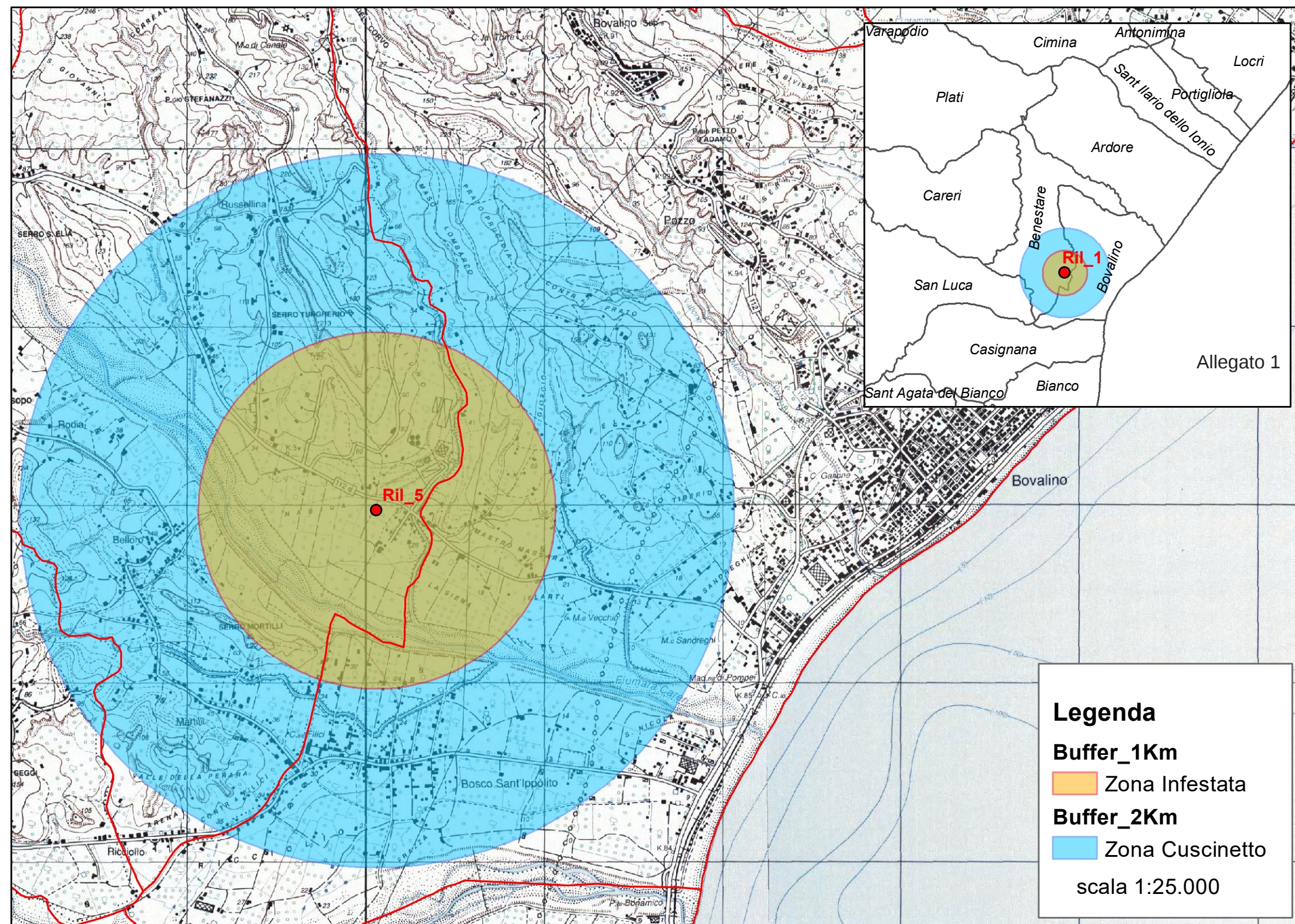
Mario Saverio Orlando

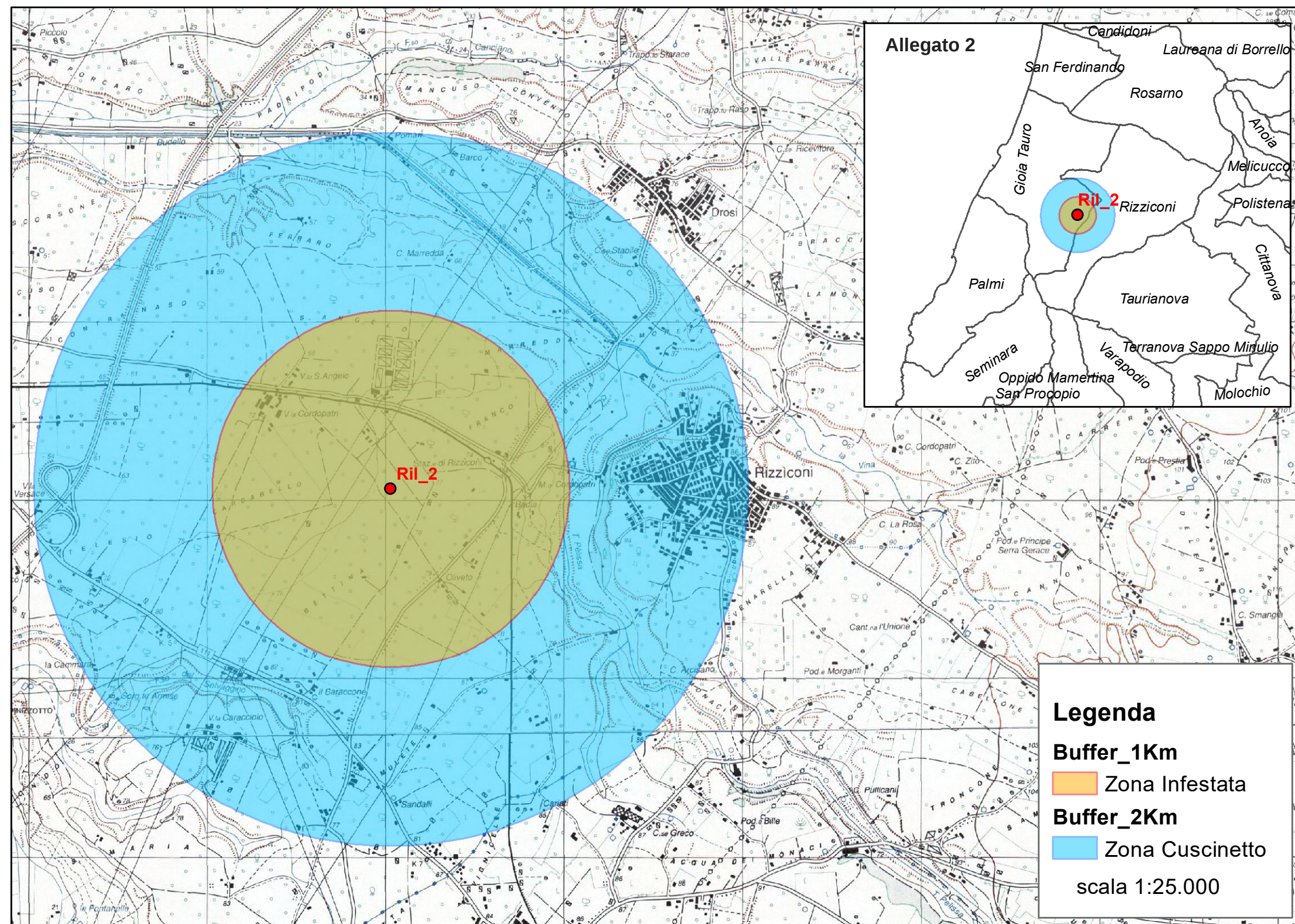
(con firma digitale)

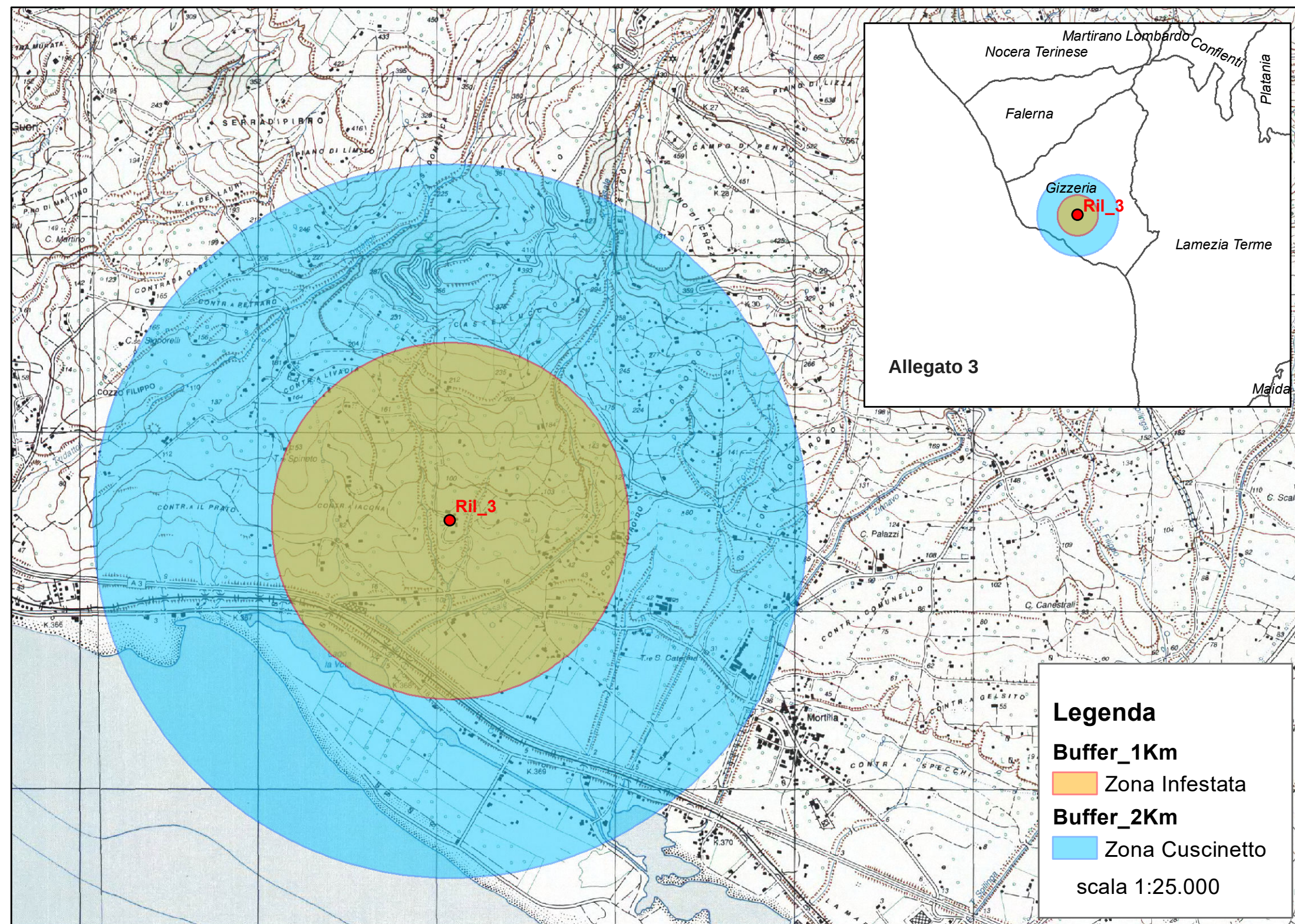
Sottoscritta dal Dirigente

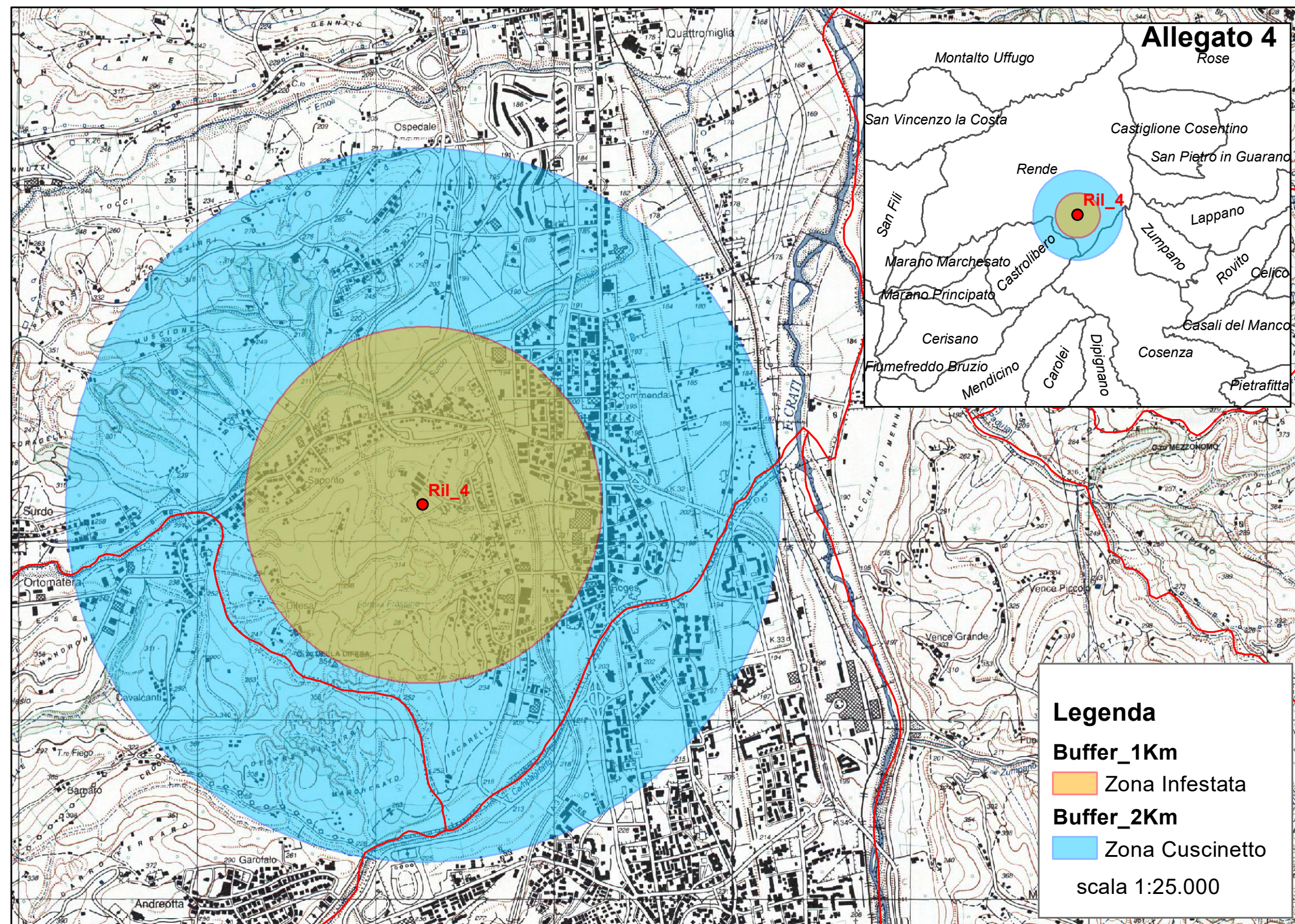
GIUSEPPE PALMISANI

(con firma digitale)









Allegato 5

Francavilla Marittima

Cassano allo Jonio

Spezzano Albanese

Terranova da Sibari

San Giorgio Albanese

San Demetrio Corone

San Cosmo Albanese

Vaccarizzo Albanese

Santa Sofia d'Epiro

Busignano

Aciri

Luzzi

Longobucco

Paludi

Calopezzati

Cropalati

Caloveto

Pietrapaola

Ril_5

Ril_1

Legenda

Buffer_1Km

Zona Infestata

Buffer_2Km

Zona Cuscinetto

scala 1:25.000

Allegato 7

Elenco dei comuni ricadenti nelle aree demarcate		
Comuni ricadenti in area Infestata		
Regione	Provincia	Comune
Calabria	Reggio Calabria	Benestare
		Bovalino
		Gioia Tauro
		Rizziconi
	Catanzaro	Gizzeria
	Cosenza	Rende
		Corigliano Rossano

Comuni ricadenti in area Cuscinetto		
Regione	Provincia	Comune
Calabria	Reggio Calabria	Benestare
		Bovalino
		Rizziconi
		Gioia Tauro
		Rizziconi
	Catanzaro	Gizzeria
	Cosenza	Rende
		Cosenza
		Castrolibero
		Corigliano Rossano



Allegato 8

Regione Calabria
Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore 5 " Caccia e Pesca – FEAMPA – Controlli programma
Comunitario 2023/2027"
CATANZARO

Misure fitosanitarie di contenimento e controllo del parassita
Aleurocanthus spiniferus

INDICE

INTRODUZIONE

1. NORMATIVA VIGENTE

1.a Europea

1.b Nazionale

2. INFORMAZIONI SULL' ORGANISMO NOCIVO

2.a Distribuzione geografica

2.b Piante ospiti

2.c Morfologia e biologia dell'Organismo Nocivo

2.d Siti di maggiore rischio

GESTIONE DELL'EMERGENZA (aree dove è confermata la presenza di *A. spiniferus*)

3.a Delimitazione delle aree

3.b Misure di contenimento

Agrumeti

Vivai

Verde urbano pubblico

Giardini privati

3.c Controllo biologico

3.d Condizioni per la movimentazione

3. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE (aree dove *A. spiniferus* non è presente)

4.a Sorveglianza del territorio

4.b Controlli all'importazione

4.c Controlli alle produzioni

4. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

5. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI

6. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE FITOSANITARIE

INTRODUZIONE

Il presente Piano di azione definisce le azioni e le misure fitosanitarie finalizzate all'individuazione e al contenimento dell'Organismo Nocivo *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance nel territorio della Regione Calabria e rappresentano lo strumento di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, 13 14, 15, 17, 18, 19 e 22 del Reg. (UE) 2016/2031 e delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento di *A. spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate nelle quali non ne è possibile l'eradicazione.

Le presenti azioni e misure fitosanitarie sono elaborate in linea con quelle approvate dal Comitato Fitosanitario per altre regioni interessate.

A. spiniferus è inserito nell'elenco A2 dell'EPPO ed è un organismo nocivo da quarantena rilevante di cui è nota la presenza nell'Unione Europea, presente nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2017/2019. Inoltre, negli allegati VII, punto 30.1, e VIII, punto 17.1 dello stesso regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2285/2021 sono indicate le prescrizioni particolari per le piante da impianto per l'introduzione nel territorio dell'Unione e le prescrizioni particolari relative ad *A. spiniferus*.

1. NORMATIVA VIGENTE

EUROPEA:

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione che stabilisce misure per il contenimento dell'*A. spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate

NAZIONALE:

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"(GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

Per la redazione del presente documento sono stati, inoltre, consultati i seguenti documenti:

- ✓ Standard fitosanitari sviluppati dall'EPPO, nello specifico il PM 3/90 (1) *Inspection of citrus fruits consignments*;
- ✓ Scheda di sorveglianza fitosanitaria per l'ON *Aleurocathus spiniferus* pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Pest survey card on *Aleurocanthus spiniferus* and *Aleurocanthus woglum*.
- ✓ Scheda tecnica per indagini sull'ON: *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance, 1903) elaborata da GdL per il Programma di indagine sugli ON delle piante.

2. INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO NOCIVO

2.a Distribuzione geografica

A. spiniferus è originario del Sud est asiatico e si è diffuso nell'Asia tropicale e subtropicale, in Africa e in alcune isole del Pacifico. In molte regioni il suo raggio d'azione si sovrappone a quello di *A. woglumi* (Ashby, 1915), ma a differenza di quest'ultimo non è stato introdotto nel continente americano, in quanto si ritrova solo nelle Hawaii.

-Italia

A. spiniferus è stato rinvenuto per la prima volta in Puglia (provincia di Lecce) nel 2008, successivamente in Campania (provincia di Caserta) e Lazio (Roma) nel 2017, nel 2018 in Emilia-Romagna (provincia di Modena e Reggio Emilia) e nel 2019 in Basilicata (provincia di Matera). Nel 2020-2021 il parassita è stato segnalato ufficialmente in Toscana (Prato e provincia di Livorno), Sicilia (Siracusa e provincia di Catania), Liguria (provincia di Genova). Nel 2022, *A. spiniferus* è stato ufficialmente segnalato anche in Lombardia (province di Mantova, Brescia, Milano e Bergamo), Abruzzo (provincia di Pescara, Chieti, Teramo), Marche (provincia di Ascoli Piceno) e Umbria (provincia di Perugia); una nuova segnalazione è stata fatta in Toscana (Firenze). Nel 2023 altre segnalazioni sono state fatte nuovamente in Toscana (province di Grosseto e Massa) e Liguria (provincia di La Spezia).

-Calabria

A seguito delle indagini territoriali eseguiti dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria, nell'ambito del Programma Nazionale di Indagine degli organismi nocivi delle piante, nel novembre 2023 è stata rilevata per la prima volta la presenza di *A. spiniferus*. L'insetto è stato rinvenuto in un agrumeto nel Comune di Benestare in provincia di Reggio Calabria. In seguito al primo ritrovamento, in data 31-10-2023, Il Servizio Fitosanitario ha notificato al MASAF ed alla Commissione e Paesi Membri, il rinvenimento di *A. spiniferus* (EUROPHYT outbreak No. 2434 update 00/2023-11-20)

Come previsto, nel corso del 2024, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) ha svolto un'intensa attività di monitoraggio e controllo sull' area delimitata e nei dintorni della stessa allo scopo di verificare la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), da cui è emerso che le infestazioni non si sono estese ulteriormente oltre i confini dell' area focolaio.

Inoltre, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), nel corso del 2024, ha svolto un'attività di monitoraggio e controllo su tutto il territorio della Regione Calabria indenne da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) e dalle risultanze di tali accertamenti sono emersi nuovi focolai di infestazione nei comuni di: Gioia Tauro (RC); Gizzeria (CZ); Rende (CS); Corigliano-Rossano (CS).

I nuovi ritrovamenti sono stati notificati dal SFR al MASAF ed alla Commissione Europea e agli Stati membri dell'UE con Outbreak' No.3048 update 00/2025-04-17.

2.b Piante ospiti

A. spiniferus è considerato uno dei più pericolosi fitofagi per il genere *Citrus spp.* in Asia, Australia e nella zona Neartica. La specie è però altamente polifaga ed è stata rinvenuta su oltre 100 specie appartenenti a 38 famiglie botaniche (Nugnes et al., 2020). In Europa, l'insetto è stato rinvenuto su diverse piante ospiti nuove per questa specie, tra cui, oltre a quelle appartenenti al genere *Citrus spp.*, alcune specie ornamentali economicamente rilevanti, oltre che su altre da frutto: *Hedera helix*, *Laurus nobilis*, *Punica granatum*, *Malus spp.* e *Prunus spp.* (Cioffi et al., 2013). Le ultime segnalazioni in Italia hanno registrato la presenza di *A. spiniferus* anche sui generi: *Vitis*, *Rosa*, *Pyrus*, *Diospyros*, *Magnolia* e *Pyracantha* oltre che sulla specie *Psidium guajava* (fonte Europhyt)

Il Regolamento (UE) 2072/2019 indica le seguenti specie possibili ospiti di *A. spiniferus* introducendo con la modifica del Regolamento (UE) 2021/2285 le particolari prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione delle stesse: *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi, *Diospyros kaki*, *Ficus carica*, *Hedera helix*, *Laurus nobilis*, *Magnolia*, *Malus*, *Melia*, *Mespilus germanica*, *Parthenocissus*, *Prunus*, *Psidium guajava*, *Punica granatum*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Rosa*, *Vitis vinifera*.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 dell'11 ottobre 2022, art. 2, indica i seguenti generi e specie: *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e loro ibridi, *Ceratonia siliqua*, *Cercis siliquastrum*, *Clematis vitalba*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia oblonga*, *Diospyros kaki*, *Eriobotrya japonica*, *Ficus carica*, *Hedera*, *Magnolia*, *Malus*, *Melia*, *Mespilus germanica*, *Myrtus communis*, *Parthenocissus*, *Photinia*, *Prunus cerasus*, *Prunus laurocerasus*, *Psidium guajava*, *Punica granatum*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Rosa*, *Vitis*, *Wisteria*.

L'elenco di piante ospiti è da considerarsi non esaustivo ed in continuo aggiornamento. Si ritiene infatti verosimile che l'insetto possa svilupparsi anche a spese di altre specie vegetali, delle quali non è attualmente nota la suscettibilità, da includere eventualmente nei piani di indagine e dei controlli.

2.c Morfologia e biologia dell'Organismo Nocivo

La famiglia Aleyrodidae è costituita da un gruppo di minuscoli insetti emitteri appartenenti a oltre 1610 specie descritte, collocate in 3 sottofamiglie e circa 170 generi (Martin & Mound, 2007; Streito & Germain, 2020; Ouvrard & Martin, 2022). Il ciclo vitale è caratterizzato da sei fasi di sviluppo: l'uovo, quattro stadi preimmaginali e l'adulto. Il primo stadio è mobile, ma i successivi stadi immaturi si fissano sulla pianta ospite mediante gli stiletti boccali e così completano il loro sviluppo fino allo stadio di "pupario" (che è il quarto ed ultimo stadio preimmaginale). La tassonomia del gruppo e il riconoscimento della specie si basano principalmente sulla morfologia del quarto stadio detto "pupario". Dal secondo stadio neanidale in poi, la muta avviene nello stesso punto della pianta. Nel genere *Aleurocanthus* le esuvie rimangono così attaccate allo stadio successivo. Il pupario presenta quindi due esuvie sulla sua superficie superiore, quelle del 3° e del 2° stadio. A seconda delle condizioni climatiche possono essere completate da 3 a 6 generazioni sovrapposte all'anno. Le temperature più favorevoli allo sviluppo dell'aleurodide sono comprese tra 20 e 34°C e umidità relativa del 70-80%. Lo svernamento avviene nello stadio di neanidi di III età e di pupa (IV stadio), preferibilmente su piante sempreverdi.

Gli Aleyrodidae causano danni alle piante direttamente, succhiando la linfa e indirettamente a causa delle abbondanti quantità di melata escreta, che ricoprono le superfici delle foglie e dei frutti e portano all'insorgenza di funghi appartenenti al gruppo delle fumaggini che rivestono le superfici vegetali interessate. Hanno comportamento gregario e quindi possono essere trovati come colonie sul lato inferiore delle foglie.

Sintomi. La presenza di popolazioni di *A. spiniferus* è spesso associata alla presenza di fumaggini che ricoprono le foglie. A volte possono essere visibili le uova disposte a spirale o a semicerchio. Molto ben evidenti, sulla pagina inferiore delle foglie sono i pupari neri con frangia bianca. Le piante infestate possono presentare dense colonie di stadi immaturi che si sviluppano sulla pagina inferiore delle foglie, principalmente nelle parti inferiori degli alberi; gli adulti volano attivamente quando disturbati. Foglie e frutti presentano macchie di melata appiccicosa e trasparente, che si ricoprono di fumaggine. Una forte infestazione conferisce agli alberi una colorazione scura, tendente al nero presente su foglie e frutti.

2.d Siti di maggiore rischio

Considerata la tipologia di piante ospiti, i siti da prendere in considerazione prioritariamente per le attività di monitoraggio sono:

- aree coltivate con specie ospiti (generi *Citrus sp.*, *Vitis*, *Punica*, *Prunus*, *Diospyros*, etc.);
- vivai e luoghi di commercializzazione e movimentazione di piante ospiti, dove deve essere verificata l'assenza dell'organismo nocivo da quarantena;
- aree urbane con verde ornamentale, in particolare se sono presenti piante ospiti, generi *Citrus*, *Pyracantha*, *Prunus*, *Rosa*, *Hedera*, ecc..

3.GESTIONE DELL'EMERGENZA (Aree dove è confermata la presenza di *A. spiniferus*)

3.a Delimitazione delle aree

Sulla base delle indagini svolte nel 2024, a seguito del ritrovamento di *A. spiniferus* nei territori dei Comuni di: Gioia Tauro (RC); Gizzeria (CZ); Rende (CS); Corigliano-Rossano (CS), sono state demarcate le aree comunali infestate e quelle buffer, vedasi Allegati 2, 3, 4, 5.

Queste aree sono costituite dalla zona infestata che a sua volta è circondata da una zona cuscinetto di 2 km in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell'*A. spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate.

All'interno dell'area delimitata sono previste specifiche indagini del territorio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione della distribuzione dell'organismo nocivo e il livello di infestazione.

Saranno oggetto di specifici monitoraggi i siti di ritrovamento dell'organismo nocivo e i siti a rischio in funzione della presenza di specie ospiti, a cui si aggiungeranno i controlli ufficiali presso tutti gli operatori professionali autorizzati all'emissione di passaporto che producono specie ospiti dell'organismo nocivo. I risultati dei monitoraggi e dei controlli ufficiali verranno immediatamente resi noti ai soggetti interessati.

3.b Misure di contenimento

Il piano di monitoraggio regionale prevede: indagini sull'origine dell'infestazione e l'intensificazione dei controlli dell'organismo nocivo soprattutto negli areali limitrofi ai focolai.

In rapporto alle tipologie di focolaio saranno oggetto di indagine le aree agricole (attualmente agrumi), vivai, verde urbano pubblico e giardini privati, dove occorre attuare allo stato dei fatti le misure di contenimento.

Nelle aree delimitate in ogni caso, sono obbligatorie le seguenti prescrizioni comuni ai vari ambiti:

- divieto di diffusione dell'organismo nocivo;
- divieto di commercializzazione di piante e prodotti vegetali, come definiti dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, infestati da *A. spiniferus*;
- divieto di raccogliere e trasportare al di fuori dalle aree infestate piante e prodotti vegetali, con presenza di individui dell'organismo nocivo;
- obbligo di distruggere in loco il materiale di potatura, infestato dall'organismo nocivo;
- distruggere le piante irrimediabilmente compromesse;
- ove possibile, obbligo di adottare un programma di trattamenti insetticidi, adoperando le sostanze attive attualmente autorizzate su *A. spiniferus* o su "Aleurodidi", in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali.

Riguardo all'impiego di prodotti fitosanitari, si raccomanda il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di etichetta, anche in rapporto al numero massimo di trattamenti eseguibili nel corso dell'anno, avvalendosi del supporto di un tecnico abilitato come "consulente fitosanitario", in applicazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Agrumeti

Nelle zone delimitate, sono prescritte le ulteriori misure di emergenza di seguito elencate:

- divieto di commercializzazione di frutti di agrumi provvisti di peduncolo e foglie provenienti dalle aree infestate;
- obbligo di applicare la lotta chimica, privilegiando l'uso degli oli minerali e delle sostanze attive autorizzate specificamente per *A. spiniferus* e/o aleurodidi, ma al contempo porre molta attenzione alla salvaguardia del ruolo degli antagonisti, utili al contenimento biologico dei fitofagi, limitando o escludendo gli insetticidi poco selettivi.

Sostanze attive utilizzabili in agrumeto

Sostanza attiva	Agricoltura BIO
Azadiractina,	SI
Olio essenziale di arancio dolce,	SI
Sali potassici di acidi grassi,	SI
Olio minerale	SI
Spirotetramat,	NO
Acetamiprid	NO

Vivai

Alla data di stesura del presente piano non risultano vivai ricadenti nelle aree delimitate. Tuttavia, nel caso di costituzione di nuovi vivai o di estensione delle aree delimitate, l'operatore professionale, qualora venga accertata la presenza di *A. spiniferus*, ha l'obbligo di adottare immediatamente le misure volte all'eradicazione dell'organismo nocivo e a prevenire la sua diffusione.

Verde urbano pubblico

Oltre alle prescrizioni comuni ai vari ambiti, è necessario effettuare potature mirate, con l'obiettivo di eliminare e distruggere in loco tutte le parti colpite dall'insetto. Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) limita fortemente l'impiego degli agrofarmaci, in aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, in rapporto ai requisiti tossicologici. Eventuali trattamenti con formulati autorizzati in ambito di verde urbano e sull'organismo in questione, vanno eseguiti nel rispetto del PAN per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili.

Giardini privati

In presenza d'infestazioni limitate è necessario effettuare potature mirate, con l'obiettivo di eliminare e distruggere in loco tutte le parti colpite dall'insetto, ad esempio chiudendo ermeticamente il materiale all'interno di sacchi di plastica, resistenti per almeno due settimane; in alternativa, utilizzare un insetticida per uso non professionale PFnPO (prodotti per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico).

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.

3.c Controllo biologico

Come riportato nella letteratura scientifica, la lotta chimica non può assicurare il contenimento del fitofago. È importante adottare, nel rispetto del consumatore e dell'ambiente, prevalentemente strategie di controllo biologico, con l'impiego di organismi antagonisti (parassitoidi o predatori).

La letteratura riporta l'efficacia degli imenotteri parassitoidi *Encarsia smithi* (Silvestri) e *Amitus hesperidum* (Silvestri) e del coccinellide predatore di mosche bianche *Delphastus catalinae*.

Il SFR si impegnerà, a monitorare la presenza e il ruolo di antagonisti indigeni ed eventualmente, avviare le necessarie azioni, di concerto con le istituzioni scientifiche di riferimento per il potenziamento dei suddetti antagonisti autoctoni.

3.d Condizioni per la movimentazione

Le piante e parti di pianta di specie ospiti di *A. spiniferus* possono essere movimentate solo se esenti da qualsiasi stadio biologico dell'insetto.

4. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE (aree dove *A. spiniferus* non è presente)

Le attività di prevenzione e mitigazione del rischio sono condotte in applicazione dei Regolamenti comunitari (UE) 2016/2031, 2019/2072 e 2021/2285 e prevedono l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sul fitofago e sulla sua gestione, oltre che la formazione continua degli ispettori e degli agenti fitosanitari coinvolti. Le azioni da intraprendere tengono conto degli esiti delle indagini condotte nel 2024 e sono articolate in diversi ambiti di intervento, in funzione dell'evoluzione dei rinvenimenti dell'organismo nocivo nel territorio regionale.

4.a Sorveglianza del territorio

La sorveglianza fitosanitaria è attuata nell'ambito del Programma Nazionale di Indagine degli Organismi Nocivi delle piante, sia nelle aree delimitate che in aree indenni dalla presenza dell'organismo nocivo.

Nelle aree in cui *A. spiniferus* non è presente, la sorveglianza è basata sulle indagini condotte per gli Organismi Nocivi e sulle attività di sensibilizzazione, rivolte ai soggetti interessati volte a favorire la conoscenza del fitofago.

Nelle aree delimitate sono effettuate indagini almeno annuali ai sensi dell'art. 19 del Re g. UE 2031/2016, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo, mediante ispezioni visive nelle aree cuscinetto, in periodi nei quali è massima la probabilità di rilevare infestazioni attive, dal risveglio vegetativo fino al periodo preinvernale.

Gli ambienti a maggior rischio di diffusione dell'organismo nocivo sono:

- ☐ aree agricole: i rilievi saranno intensificati negli agrumeti e frutteti con piante ospiti e nelle aree agricole prossime ad aree verdi;
- ☐ viali, Giardini privati e parchi pubblici. La polifagia della specie permette all'insetto di infestare molte specie arboree e arbustive di norma presenti nel verde urbano;

I controlli delle aree sopra indicate saranno effettuati tramite ispezioni visive che saranno eventualmente accompagnate da campionamenti e riconoscimento morfologico in laboratorio.

Tali monitoraggi riguarderanno:

- soggetti iscritti al RUOP che movimentano piante ospiti: rivenditori, vivaisti, manutentori del verde;
- rivenditori di piante e manutentori del verde che non hanno i requisiti per l'iscrizione al RUOP, ma movimentano piante ospiti;
- verde pubblico con specie ospiti;
- verde privato con specie ospiti;
- aree boscate e/o arbustive con specie ospiti.

In seguito alle risultanze delle indagini potranno essere ridefinite le aree delimitate.

4.b Controlli all'importazione

Presso i punti di entrata della Regione Calabria, Porti di: Gioia Tauro, e Corigliano ed Aeroporto di: Lamezia Terme, saranno effettuati controlli per frutti appartenenti al genere *Citrus sp.*, in accordo con le procedure di ispezione indicate nel PM 3/90 (1) Inspection of citrus fruits consignments, ma anche per piante e prodotti vegetali appartenenti alle altre specie ospiti. I controlli dovranno consistere in controlli documentali, ispezioni visive e campionamenti atti a identificare l'organismo nocivo. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 ha introdotto "prescrizioni particolari per

l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino *A. spiniferus*.

4.c Controlli alle produzioni

Nel corso dei controlli ufficiali presso gli operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, saranno intensificati gli esami visivi mirati all'individuazione di focolai di *A. spiniferus*. Gli operatori professionali saranno sensibilizzati ad una attività di autocontrollo delle produzioni vegetali di piante ospiti, finalizzata all'individuazione dell'organismo nocivo con il supporto di materiale informativo fornito dal Servizio Fitosanitario Regionale.

5. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Sarà avviato un piano di comunicazione e divulgazione, per garantire un'efficace sorveglianza del territorio ed evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo.

5.a Piano di comunicazione e divulgazione

Le informazioni riguardanti la pericolosità dell'insetto, la sua diffusione sul territorio regionale e le misure di prevenzione e controllo saranno oggetto di varie iniziative a carattere divulgativo. Gli interventi, i materiali prodotti, le modalità di diffusione delle informazioni saranno elaborati in funzione dei destinatari e riguarderanno:

- Operatori professionali registrati al RUOP: aziende agricole, vivaisti, aziende di commercializzazione agrumi, etc..
- Garden center;
- Piccole aziende autorizzate all'attività vivaistica;
- Ordini professionali dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari e agrotecnici;
- Giardinieri e manutentori del verde;
- Tecnici delle amministrazioni pubbliche;
- Amministrazioni comunali e Cittadini.

Il SFR ha realizzato una scheda utile al riconoscimento dell'insetto, già pubblicata nel sito arsacweb e distribuita ai principali soggetti sopra elencati, per una capillare informazione.

La scheda tecnica dell'insetto verrà periodicamente aggiornata, in rapporto ai risultati del monitoraggio nel territorio, alle specifiche misure di contrasto da adottare, alle acquisizioni scientifiche relative ai metodi biologici di contenimento ed ai prodotti fitosanitari disponibili. Notizie sul fitofago verranno, come già fatto, veicolate durante i corsi di formazione/aggiornamento, per consulenti fitosanitari ed utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari.

Le informazioni verranno divulgate tramite i seguenti canali informativi:

- ☐ Siti web e canali istituzionali della Regione Calabria e degli altri soggetti coinvolti;
- ☐ Pubblicazione di locandine ed opuscoli informativi da rilasciare sul territorio.

All'interno delle zone delimitate, il piano di comunicazione e divulgazione deve sensibilizzare gli operatori circa il rischio determinato dall'organismo nocivo specificato e le misure adottate per prevenirne l'ulteriore diffusione. Deve inoltre garantire che cittadini, tecnici e operatori interessati siano a conoscenza dell'istituzione della zona delimitata, della zona infestata e della zona cuscinetto.

6. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI

Chiunque venga a conoscenza o sospetti la presenza dell'aleirodide *A. spiniferus* deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale (art. 28 del D.lgs 19/2021).

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. spiniferus* o suoi sintomi al di fuori della zona infestata di cui sopra di segnalarla immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale, PEC: fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it; telefono 0961 857475.

7.VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE FITOSANITARIE

Il presente Piano di azione verrà aggiornato in rapporto alla diffusione delle infestazioni, all'acquisizione di nuove conoscenze sull'organismo nocivo e all'evoluzione delle strategie di contenimento dell'organismo nocivo.

